

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - Tel. 035/223.234
Fax 035/235.238

**NORME DI ETICA
PROFESSIONALE**

Norme di Etica per l'Esercizio della Professione di Ingegnere

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - La professione dell'Ingegnere va esercitata nel rispetto, oltrechè delle leggi e disposizioni regolamentari, anche della dignità e del decoro della categoria professionale, la cui tutela è affidata al Consiglio dell'Ordine a termini dell'art. 5 Cap. 4 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dell'art. 37 Cap. 1 e 2 e art. 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Costituisce inoltre illecito disciplinare l'esplicito mancato rispetto dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine, in particolare per tutti coloro che rivestono cariche istituzionali.

Al suindicato scopo sono dettate le norme che seguono, le quali rappresentano un orientamento di carattere generale soggetto a particolari adattamenti, nel caso concreto, in sede di applicazione da parte dei competenti Organi Disciplinari.

Art. 2 - Il prestigio ed il decoro della professione, che gli Ordini debbano tutelare, sono fondati sulla condotta morale, sulla correttezza professionale nei confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi, nonché sulla coscienziosa preparazione tecnica.

Art. 3 - L'Ingegnere è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

Art. 4 - L'incarico professionale obbliga il professionista allo svolgimento completo delle prestazioni concordate col committente.

Art. 5 - Non è consentito all'ingegnere, in alcun caso, di prestare la propria firma a professionisti diplomati od abbinarla a quella di tecnici diplomati, se non per compiti chiaramente definiti e compresi nei limiti delle competenze fissate da leggi e regolamenti.

E così pure l'ingegnere non deve accettare la direzione lavori od altre prestazioni inerenti ad opere incluse in progetti in cui manchi la firma del Progettista, nè può svolgere compiti professionali, anche parziali, attinenti ad opere progettate da professionisti a ciò non abilitati dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 6 - L'Ingegnere non deve accettare l'incarico di Consulente Tecnico del Giudice od assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un suo abituale cliente o per le quali egli abbia espresso in precedenza un suo giudizio o parere.

Art. 7 - L'Ingegnere dipendente da Amministrazioni Pubbliche, da Enti o ditte private al quale di regola sia vietato l'esercizio della libera professione, deve ottenere la formale autorizzazione prevista per legge o per contratto per compiere, anche in via saltuaria, atti di libera professione.

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 8 - E' dovere di ogni iscritto all'Albo Professionale di fornire i chiarimenti e la documentazione che gli venissero richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 - Ove sorgono dubbi di deontologia professionale, dovrà essere consultato il Consiglio dell'Ordine.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 10 - Nei rapporti con i Colleghi, l'Ingegnere deve sempre ispirarsi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Art. 11 - Costituisce violazione della correttezza professionale presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo.

Art. 12 - Non è consentito all'Ingegnere il cercare di sostituirsi ad altri Colleghi che stiano per ricevere un incarico.

Art. 13 - Qualora l'Ingegnere sia chiamato a sostituire altro Professionista deve informare l'interessato, accertandosi che lo stesso sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze. In difetto dovrà rimettersi alle decisioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 14 - Quando l'Ingegnere, sia esso libero professionista o dipendente da Enti Pubblici o privati, sia chiamato ad esprimere giudizi professionali sull'opera di un Collega, deve astenersi da qualificazioni di carattere denigrativo, limitandosi ad oggettive valutazioni.

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Art. 15 - L'Ingegnere deve mantenere con i Committenti rapporti di lealtà e correttezza, svolgendo in modo diligente il proprio compito e contenendo nei limiti dell'incarico commessogli. Dovrà tutelare nel miglior modo l'interesse del Committente col rispetto, però, della rettitudine e del decoro professionale.

L'Ingegnere è tenuto a non subire la volontà del Committente di eludere l'applicazione corretta di norme legislative e regolamentari ed in contrasto con norme tecniche o norme etiche professionali.

Art. 16 - Se, nel corso della prestazione professionale, il committente intendesse imporre la collaborazione con altro professionista, l'Ingegnere incaricato potrà rifiutarla.

Art. 17 - L'Ingegnere non deve essere economicamente interessato in forniture e procedimenti costruttivi che vengano da lui proposti, salvo che egli ne dia preventiva comunicazione al Committente e ne abbia l'assenso.

Art. 18 - L'Ingegnere non deve avere, nè può entrare in rapporti professionali con l'Impresa chiamata ad eseguire l'opera da lui progettata o diretta per conto del Committente, durante l'esecuzione dell'opera stessa, salvo il caso in cui questi ne sia preventivamente a conoscenza e vi abbia dato l'assenso.

Art. 19 - L'Ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti ed avere altri utili attinenti alle prestazioni professionali che egli deve svolgere per il proprio Committente.

Art. 20 - L'Ingegnere consulente di Enti banditori o membro di Commissione giudicatrice di Concorso senza esito conclusivo, deve rifiutare l'incarico di progettazione dell'opera oggetto del concorso.

Gli Ingegneri incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del Piano Regolatore Generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e di impianti pubblici.

Art. 21 - L'Ingegnere non deve partecipare a concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del Bando di Concorso siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 22 - Prima dello svolgimento delle prestazioni professionali, l'ingegnere deve definire con il committente, mediante disciplinare sottoscritto dalle parti e nel rispetto delle presenti norme, i contenuti, i compensi e i termini degli incarichi professionali conferitigli.

Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c.

PUBBLICITA'

Art. 23 - Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

Art. 24 - Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

FORME ASSOCIATIVE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Art. 25 - I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

Art. 26 - Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Le infrazioni alle suesposte Norme di Etica per l'esercizio della professioni di ingegnere, intese a salvaguardare, oltrechè il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari, la dignità ed il decoro della categoria professionale, sono soggette alle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento della professione d'Ingegnere e verranno pertanto contestate agli interessati nelle forme del vigente Ordinamento Professionale.

Art. 28 - Le presenti norme sono state approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo nella seduta del 27-10-1967 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1968.

Le modifiche all'art. 22, approvate dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 11-12-2006, entrano in vigore dal 1 gennaio 2007.

Le modifiche e le integrazioni alle presenti norme, approvate dal Consiglio dell'Ordine nelle sedute del 16-04-2008 e del 18-06-2008 (artt. 22 – 23 – 24 - 25 - 26), entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

Ultima modifica approvata nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 21 maggio 2013.